

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in attuazione dell’articolo 8 della medesima norma, il Consiglio regionale deve procedere alla seguente nomina, che riveste carattere di urgenza:

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni di incompatibilità
Comitato regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM. (art. 3, L.r n. 1/2001 mod. dalla L.r. n. 2/2002)	Elezione di 8 componenti. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.	Presidente Consiglio regionale con proprio decreto	Consiglio regionale	Scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici (art. 3). Art. 4 (incompatibilità), art. 5 (decadenza), in calce riportati ¹⁾

(1)

Art. 3 . (Composizione e durata in carica)

1. Il CO.RE.COM. è costituito da otto componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.
4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.
6. In caso che il CO.RE.COM. si riduca a tre componenti, si procede al rinnovo integrale del CO.RE.COM. stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.
8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:
 - a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
 - b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4. (Incompatibilità)

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:
 - a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
 - b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..
2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5. (Decadenza)

1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
 - b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorità.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino)** apposita domanda (di cui si allega modello) corredata dal curriculum vitae, contenente, **a pena di irricevibilità:**

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall'art. 274 del D.lgs n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 18 luglio 2011.**

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Arsenale 14, primo piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o nel sito: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/> alla sezione Altre Commissioni/Commissione consultiva per le Nomine/Comunicati.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al **Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni - UFFICIO NOMINE**, Via Arsenale n. 14 (1° piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757221, 5757239, 5757199, 5757864.

Il Presidente della Commissione Consultiva per le Nomine
- Valerio Cattaneo -